

Comune di Lignano Sabbiadoro

(Provincia di Udine)

Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni stagionali in materia di commercio, di pubblici esercizi e turismo. Art. 2, L.r. 05/12/2005, n. 29.

Art. 1

Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera t) della Legge Regionale. 5 dicembre 2005, n. 29.

Art. 2

I limiti temporali delle autorizzazioni per l'esercizio a carattere stagionale delle attività commerciali al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV, capi da I a V, della Legge Regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), verranno individuati, annualmente, con apposito provvedimento della Giunta comunale.

Art. 3

Si considerano a carattere stagionale le attività svolte per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.

Art. 4

Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento è abrogata. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/04/2007.